

VINTO IL PRIMO ATTO
CONTRA LA ASL RMA,
L'ORDINE PROVINCIALE
E LA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI MEDICI

UNA SENTENZA CHE APRE MOLTE PORTE ALLA PSICOLOGIA

Gent.mi Presidente e Vicepresidente, Vi rimetto copia del testo della sentenza interilocutoria emessa dal T.A.R. Lazio ne] giudizio in oggetto.

Come potrete notare, si tratta di una pronuncia importante nella misura in cui respinge le eccezioni formulate dall'Azienda U.S.L. RM A e dalla F.N.O.M.C.e O. in ordine ad un presunto difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e ad un parimenti presunto difetto di legittimazione dell'Ordine degli Psicologi.

Quanto alla giurisdizione, il T.A.R. risolve nettamente il problema abbracciando la tesi da noi sostenuta in udienza, ovvero affermando che "La questione posta dall'Ordine ricorrente non riguarda un professionista particolare interessato, aspirante all'incarico, non si riferisce, cioè alla competenza tra un soggetto immediatamente interessato al conferimen-

to di esso ma riguarda un provvedimento che seppure preordinato a tale effetto ha una valenza più generale e **contiene in sé una previsione capace di danneggiare la categoria che l'Ordine rappresenta sia immediatamente sia con riferimento al futuro**, nella misura in cui detta previsione può valere come precedente. Nel caso in esame l'unico atto amministrativo a venire in rilievo è l'avviso pubblico nella parte, autorganizzativa sicché escludere la competenza del giudice amministrativo equivale ad precludere la competenza di un giudice "tout court" non potendo il giudice ordinario intervenire direttamente sull'atto gravato".

Quanto, invece, alla legittimazione dell'Ordine, il T.A.R. ha affermato che "Nel caso in esame l'Ordine... con

l'azione proposta intende tutelare le ragioni di accesso alle selezioni per l'incarico di dirigente del SERT rivendicando una pari dignità professionale tra lo psicologo ed il medico, per tale ruolo. In sostanza l'Ordine ricorrente, pur trovandosi in presenza di un avviso pubblico relativo al conferimento di un incarico preciso, pone un problema di natura e carattere generale che, ove tralasciato, potrebbe comportare il riproporsi di identiche situazioni presso altre AUSL, svolge quindi il suo ruolo istituzionale di rappresentanza e tutela della categoria secondo quanto gli compete".

Resto a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e, nel frattempo, Vi porgo i migliori saluti.

Avvocato **Luca Lentini**

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma - Sezione III quater composto dai seguenti magistrati:

Dr. Mario Di Giuseppe, *Presidente*
Dr.ssa Linda Sandulli, *Consigliere relatore*

Dr. Carlo Taglienti, *Consigliere*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4340 del 2004 proposto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avvo-

calo Luca Lentini ed elettivamente domiciliat presso il suo studio in Roma, Via Barberini 86;

CONTRO

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A; l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa, la prima, dagli avvocati Enrica Possi e Alessia Alesii, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ariosio 9, presso il servizio legale dell'Azienda e la terza dall'avvocato Vito Bellini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Orazio;

per l'annullamento

dell'Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa U.O. dipendenze patologiche Il distretto area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina interna presso l'azienda sanitaria locale Roma A, di durata quinquennale, nella parte in cui riferisce l'incarico alla sola area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina Interna, così illegittimamente escludendo la categoria professionale degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alla selezione e, ove occorra, dell'atto aziendale di cui alla delibera 605 del 25 giugno 2003, nella parte in cui prevedesse, anche implicitamente, la riserva dell'incarico in questione alla sola categoria professionale dei Medici;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'Udienza Pubbli-

ca del 20 luglio 2005 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti l'avvocato Luca Lentini, per l'Ordine ricorrente, l'avvocato Giancailo Nivtta per l'avvocato Possi per la ASL resistente e l'avvocato M.L. Bellici per conto dell'avvocato Vito Bellini per la Federazione Nazionale resistente; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 13 aprile 2004 e depositato il 29 successivo l'Ordine degli Psicologi del Lazio impugna, chiedendone l'annullamento, l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa U.O. dipendenze patologiche Il distretto, area medica e delle specialità mediche, nella parte in riferisce rincarico alla sola area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina Interna, escludendo la categoria professionale degli Psicologi.

Deduce i seguenti motivi di illegittimità:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e seguenti del dPR 10 dicembre 1997 a, 484; dell'articolo 15 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n-502; degli articoli 26 e seguenti del CCLN. area dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN 8.6-2000; dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1999 n. 45; del D.M. 30 novembre 1990 n. 444; del D.M- 30 gennaio 1998; del dPR 9 ottobre 1990 n. 309; degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n- 165. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e mancata valutazione di presupposti essenziali
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 35, c.3, lettera a) del D.Lgs. 165 del 2001, dell'articolo 1 della legge n- 241 del 1990 e degli accordi sindacali per difetto di pubblicità. Violazione del principio di trasparenza.
3. Violazione del principio costituzionali di uguaglianza e diritto al lavoro (articolo 3 e 4 Costituzione). Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si sono costituite in giudizio l'AUSL intimata e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e de-

gli Odontoiatri che con due distinte memorie hanno dedotto il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione dell'Ordine ricorrente e controdedotto alle richieste di rigetto del gravame.

All'udienza del 20 luglio 2005 la causa è stata posta in decisione,

DIRITTO

L'Ordine degli Psicologi del Lazio impugna l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa U.O. - Dipendenze Psicologiche SER.T D Distretto, area medica, pubblicato dalla Azienda inumata, nella parte in cui riserva la partecipazione ai soli medici escludendo gli psicologi.

Prima di passare all'esame del merito della controversia è necessario esaminare le due eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni intimato, una riguardante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'altra il difetto di legittimazione ad agire dell'Ordine degli Psicologi.

Si tratta di eccezioni che ove risultassero fondate escluderebbero alla base ogni competenza del giudice amministrativo o la stessa proponibilità della controversia in esame dovrebbe essere devoluta, nel caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione al giudice ordinario sicché per poter procedere all'esame del gravame è necessario verificarne la fondatezza.

Quest'ultima si rivela infondata per le ragioni che di seguito si espongono.

La questione posta dall'Ordine ricorrente non riguarda un professionista particolare, aspirante all'incarico, non si riferisce, cioè alla competizione tra un soggetto immediatamente interessato al conferimento di esso ma riguarda un provvedimento che seppure preordinato a tale effetto ha una valenza più generale e contiene in sé una previsione capace di danneggiare la categoria che l'Ordine rappresenta sia immediatamente sia con riferimento al futuro, nella misura in cui detta previsione può valere come precedente.

D'altro canto, i pur ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario nella materia del pubblico impiego privatizzato, non consentono all'Ordine ricor-

rente di ottenere il risultato cui aspira, consistente nella eliminazione dell'avviso pubblico impugnato nella parte ritenuta lesiva per omessa previsione della possibilità di partecipare alla selezione, di uno psicologo. L'articolo 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 attribuisce, infatti, a tale giudice il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo rilevante nella controversia ma non gli attribuisce un potere di annullamento.

Nel caso in esame l'unico atto amministrativo a venire in rilievo è l'avviso pubblico nella parte autorganizzativa sicché escludere la competenza del giudice amministrativo equivale ad escludere la competenza di un giudice "tout court" non potendo il giudice ordinario intervenire direttamente sull'atto gravato.

L'articolo sopra menzionato sembra, invero, strutturato per operare all'interno del rapporto che si instaura tra il lavoratore dipendente e l'amministrazione datrice di lavoro ma non si occupa di ipotesi, come quella in esame, in cui a venire in rilievo è un interesse generale fatto valere dall'ente esponenziale che lo rappresenta.

È per le ragioni appena espresse che si ritiene inconferente il richiamo alla sentenza n. 2954 del 27 febbraio 2002 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ed alle sentenze, sempre della Suprema Corte, 10 dicembre 2001 n. 15602 eli giugno 2001 n. 7859, dove la questione controversa riguardava l'aspirante all'incarico ed il soggetto destinatario del medesimo, vale a dire due dipendenti in lite tra loro, ed inoltre, alle altre sentenze con le quali il giudice amministrativo ha declinato la sua giurisdizione ritenendosene privo (TAR Liguria, sezione il 3 luglio 2000 n. 748 e CdS, Sezione VI 24 maggio 2002 n. 2849) riguardanti, alla stregua del primo caso, soltanto ipotesi di controversie tra individui, lavoratori dipendenti.

Quanto alla eccezione sul difetto di legittimazione ad agire dell'Ordine ricorrente, osserva il Collegio che la semplice esposizione della questione prima svolta, da conto della sua infondatezza.

Gli ordini professionali hanno la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo per difendere gli interessi di categoria, vale a dire dei sog-

UNA LETTERA ALLA REGIONE

**“Egregio Assessore,
faccia rispettare le norme”**

*All'Assessore alla Sanità
della Regione Lazio
Dottor Augusto Battaglia
c. a. Dottor Saverio Proia*

*Egregio Assessore,
come già illustrato a voce, il
Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, nel corso di
questo mandato, che ci vede in
carica dal 2000, ha dovuto
intraprendere diverse cause
giudiziarie contro le ASL, gli enti
pubblici, o la stessa Regione a
difesa della categoria
professionale che
rappresentiamo, per combattere
una serie di illegittimità che
hanno portato - in contrasto con
ogni dettato normativo - ad
escludere da numerosi avvisi e
concorsi pubblici, il dirigente
sanitario psicologo, o come nel
caso della Regione Lazio a non
richiedere tra i prerequisiti
concorsuali l'iscrizione all'Albo
professionale.*

*Ci siamo sentiti e ancora ci
sentiamo obbligati ad intervenire
per combattere una prassi illecita
e incomprensibile, in un'ottica
che permetta, invece, di valutare
e valorizzare le professionalità
operanti nel servizio pubblico.
Quanto accade, oltre a
comportare un notevole aggravio
economico per un ente pubblico
come l'Ordine, che si fa carico
degli interessi della comunità di
cui è portavoce, incide
negativamente sull'efficienza e
sull'efficacia del servizio
pubblico, creando spreco inutile
di energie oltre a frustrazioni e
malcontenti tra gli stessi
operatori sanitari. Per Sua
conoscenza e a prova di quanto
illustrato Le alleghiamo un
elenco dei ricorsi presentati
dall'Ordine.*

*Alla luce di quanto sopra esposto,
Le chiediamo di intervenire in
forma preventiva con una
circolare, rivolta a tutte le
aziende del S.S.R., che imponga
il rispetto delle norme vigenti ed
eviti forme discriminatorie
illecite e conseguenti azioni*

*giudiziarie all'interno della
Dirigenza Sanitaria. Vorremmo
aggiungere un inciso di carattere
non propriamente ordinistico, a
tutt'oggi molte Aziende non
hanno ancora provveduto alla
pesatura e graduazione degli
incarichi.*

*Pensiamo che un Suo autorevole
intervento potrà garantire,
attraverso una maggiore legalità,
un clima migliore sul piano
organizzativo all'interno delle
strutture pubbliche in cui gli
operatori lavorano e
conseguentemente, permetterà
una ricaduta positiva sugli
utenti, fruitori del S.S.R..*

*Confidando nella condivisione
delle esigenze illustrate e in un
conseguente riscontro positivo Le
inviando cordiali saluti.*

*Il Vicepresidente
Dott.ssa **Marialori Zaccaria***

*Il Presidente
Dott. **Emanuele Morozzo
della Rocca***

getti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sia quando si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni loro proprie sia quando si tratti di perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale (TAR Sicilia, 1 Sezione di Catania, 1 agosto 1995 n. 3982; TAR Lazio, Sezione 12 novembre 1995 n. 1896 e CdS, sezione V, 30 gennaio 2002 n. 505).

Nel caso in esame l'Ordine Professionale, con l'azione proposta intende tutelare le ragioni di accesso alle selezioni per l'incarico di dirigente del SERT rivendicando una pari dignità professionale tra lo psicologo ed il medico, per tale ruolo.

In sostanza l'Ordine ricorrente pur trovandosi in presenza di un avviso pubblico relativo al conferimento di un incarico preciso, pone un problema di natura e carattere generale che, ove

tralasciato, potrebbe comportare il riproporsi di identiche situazioni presso altre AUSL, svolge quindi il suo ruolo istituzionale di rappresentanza e tutela della categoria secondo quanto gli compete.

Superate le eccezioni prima descritte il Collegio ritiene di non poter procedere all'esame della questione nel merito perché, secondo quanto reso noto dall'AUSL intimata, all'avviso pubblico è seguito il conferimento dell'incarico quinquennale in favore del dr. (omissis) al quale, ai fini dell'integrità del contraddittorio, il presente gravame deve essere notificato.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater

Sospesa ogni ulteriore decisione sul rito, nel merito e sulle spese,

ORDINA

al ricorrente Ordine di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del dr. (omissis) e rinvia all'avvenuto adempimento, l'ulteriore trattazione del ricorso proposto dall'Ordine degli Psicologi per il Lazio, meglio specificati in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio del 20 luglio 2005

Dott. Mario Di Giuseppe
Presidente
Dott.ssa Linda Sandulli
Consigliere estensore